SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1682)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RUFFINO, CASTELLI, GALLO, LAI, MURMURA, PAVAN e PINTO Michele

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 1986

Nuove norme per la semplificazione della riscossione dei diritti di cancelleria

ONOREVOLI SENATORI. — La prestazione gratuita dei servizi giudiziari non è garantita da alcuna norma costituzionale (sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 2 aprile 1964).

La parte che chiede ad un ufficio giudiziario il rilascio di copie di atti e certificati, o deposita istanze e ricorsi, è tenuta a corrispondere i cosiddetti « diritti di cancelleria ».

Le somme riscosse erano, all'origine, distribuite direttamente ai funzionari degli uffici che curavano il servizio.

Successivamente, con l'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1976, n. 900, le somme furono devolute allo Stato e, per conto di esso, riscosse dai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

In questo modo, tuttavia, dovendosi tener conto delle norme sulla contabilità dello Stato e delle conseguenti responsabilità di funzionari ed agenti che maneggiano le somme riscosse, in mancanza di norme semplificatrici, si è creata, specie nei grandi uffici, una mole notevole di lavoro indotto supplementare, consistente nella compilazione di registri, bollettari e rendiconti, tale da impegnare spesso diverse persone a tempo pieno, distraendole necessariamente da compiti più produttivi ed istituzionalmente più confacenti, quali l'assistenza alle udienze e la collaborazione con i magistrati.

Le conseguenze si sono inevitabilmente tradotte in maggior ritardo e lungaggini dei procedimenti giudiziari, aggravando la persistente disfunzione degli uffici.

L'eliminazione del maneggio di somme di denaro da parte dei funzionari, mentre risolve ogni problema relativo a responsabilità e rendiconti, consente di incassare a mezzo marche, già esistenti, i diritti previsti ed opportunamente arrotondati, in maniera rapida, efficiente e funzionale.

La proposta va incontro alle esigenze attuali del pubblico, che preferisce un servizio rapido ed efficiente, nonostante un costo lievemente maggiore dovuto alla forfetizzazione.

I criteri ispiratori di questa proposta sono gli stessi che già consentirono il varo della notevole riforma semplificatrice introdotta

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(Tasse e contributi)

con la legge 7 febbraio 1979, n. 59, di cui costituirebbe il naturale completamento: la relazione che allora accompagnò la presentazione di quel disegno di legge può senz'altro esser qui richiamata per farvi riferimento.

Si propone una unificazione degli importi dei diritti allo *standard* medio di lire 3.000, consentendo così di utilizzare speciali marche già esistenti, istituite con la legge n. 59 del 1979, senza far luogo al disegno, stampa e distribuzione di tagli nuovi; tali marche, già previste alla lettera *E*), numero 1), dell'allegato 1 alla detta legge (come modificato dalla tabella *B* della legge 6 aprile 1984, n. 57), comprendono solo diritti di cancelleria e pertanto si prestano al nuovo uso, senza inconvenienti di sorta.

L'erario viene così a percepire introiti leggermente superiori, che in parte coprono i costi; ma soprattutto si consente la destinazione di una quota consistente di personale a servizi più produttivi, con notevole accelerazione dei tempi tecnici di esecuzione.

La legge proposta, se approvata, non importa nessuna nuova spesa da parte dello Stato, cui anzi consente lievi maggiorazioni degli introiti.

Con gli articoli 7 e 8 del disegno di legge vengono introdotti due ulteriori miglioramenti nei servizi di cancelleria. L'articolo 7 prevede l'abolizione del registro cronologico degli atti formati con l'assistenza del cancelliere, formalità assolutamente inutile ed inspiegabilmente introdotta dal legislatore del 1942 con l'intento di attribuire certezza di data agli atti medesimi. Tale certezza si può ritenere raggiunta attraverso l'iscrizione negli altri registri già previsti, analogamente a quanto avviene in materia penale, ove il legislatore non ha mai previsto l'istituzione di alcun registro cronologico. La semplificazione consente un notevole risparmio di lavoro da parte dei funzionari di cancelleria, che possono così meglio dedicarsi alla assistenza e collaborazione con il personale giudicante.

L'articolo 8 prevede invece una modifica all'articolo 314 del codice di procedura civile per eliminare l'inconveniente attualmente dovuto all'iscrizione delle cause civili al momento della udienza davanti ai pretori: un termine quale quello previsto (e cioè almeno due giorni prima dell'udienza di comparizione) consente una razionalizzazione del relativo servizio, analogamente a quanto attualmente già dispone la norma in vigore per i giudizi civili davanti ai tribunali, ove il termine è di dieci giorni dalla notifica e, quindi, di almeno venti giorni dall'udienza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato a norma della legge 24 dicembre 1976, n. 900, sono corrisposti a mezzo delle speciali marche per diritti di cancelleria, ovvero a mezzo versamento dei relativi importi su conto corrente postale, intestato all'Ufficio del registro di Roma, già istituito con legge 7 febbraio 1979, n. 59, osservate le modalità di cui al successivo articolo 2.

Art. 2.

I diritti di cui alla tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, non compresi nelle tabelle allegate alla legge 7 febbraio 1979, n. 59, sono corrisposti mediante l'applicazione, a cura della parte richiedente, delle marche o delle ricevute di versamento di cui al precedente articolo sull'originale dell'atto di cui è richiesta copia, ovvero sull'istanza, sulla nota conservata in cancelleria, o sui libri o sui registri di cui è chiesta la vidimazione, o comunque sull'atto formato con l'intervento del cancelliere, al momento della richiesta.

Il cancelliere provvede ad annullare le marche o le ricevute di versamento mediante il timbro dell'ufficio, annotando sull'originale dell'atto il numero delle copie rilasciate, e rifiuta ogni ricezione e rilascio se le marche o le ricevute di versamento mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito.

Nulla è innovato per la riscossione dei diritti da parte degli uffici di conciliazione.

Art. 3.

Gli importi dei diritti di cui ai precedenti articoli sono così determinati:

1) diritti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella

allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, come sostituita dalla tabella *A* allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57, lire 3.000 per ciascuno di essi;

2) diritti di cui al numero 13) della tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, sostituita dalla tabella *A* allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57:

a) diritto di copia e di certificazione di conformità unificati di atti civili, penali ed amministrativi, per ogni copia formata da non più di quattro facciate formato uso bollo, lire 6.000;

b) diritto di copia e di rilascio per copie rilasciate senza certificazione di conformità, per ogni copia formata da non più di dodici facciate formato uso bollo, lire 3000.

Art. 4.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro di grazia e giustizia emana con proprio decreto, di concerto con gli altri Ministri competenti, le disposizioni per la chiusura della contabilità nei vari uffici, quelle per la restituzione dei bollettari a rigoroso rendiconto non più utilizzati e per il versamento delle somme residue.

Art. 5.

Le modalità per il versamento dell'imposta di bollo e dei diritti di cancelleria istituite con la legge 7 febbraio 1979, n. 59, si applicano ai procedimenti di volontaria giurisdizione, fatte salve eventuali esenzioni altrimenti disposte, nella misura indicata per i procedimenti di ingiunzione alla lettera *E*), numero 1), della tabella (allegato 1) annessa alla medesima legge, come modificata dalla tabella *B* allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57; in analoga misura si applicano altresì a qualsiasi altra procedura in materia civile o non contenziosa non compresa nelle tabelle medesime, fermi i casi di esenzione.

Art. 6.

I diritti di cancelleria recuperati dall'erario dopo la definizione dei procedimenti penali o di ogni altra procedura per cui si fa luogo alla prenotazione a debito sono versati direttamente dagli uffici del registro sul conto corrente postale intestato all'Ufficio del registro di Roma istituito a norma della legge 7 febbraio 1979, n. 59, sul quale dovrà pure essere versato ogni altro diritto non diversamente previsto negli articoli precedenti. Gli uffici versanti conserveranno le ricevute di versamento per i necessari controlli.

Art. 7.

Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 28, numeri 3) e 4); 29, numeri 3) e 8); 30, numero 13), e 34 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

Art. 8.

L'articolo 314 del codice di procedura civile è così sostituito:

« Art. 314. - (*Costituzione delle parti*). — Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'articolo 312 con la relazione di notificazione e, quando occorre, la procura, almeno due giorni prima dell'udienza di comparizione.

Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione ».